

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

AVVISO PUBBLICO, Reg. UE 1305/2013, art. 28	
Misura	10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sub Misura	10.1 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
Intervento	10.01.08 – Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale
Priorità dello Sviluppo Rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4a – Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'aspetto paesaggistico dell'Europa.
Finalità	La finalità dell'intervento consiste nell' ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali, che si registra a carico di alcune razze autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.
Destinatari	Agricoltori o Associazioni di agricoltori rientranti nella definizione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.
Annualità	2019

Sommario

1. Base giuridica	3
2. Obiettivi della misura	3
3. Oggetto del bando	4
4. Localizzazione	5
5. Beneficiari del sostegno, requisiti di ammissibilità e condizioni di esclusione	5
6. Impegni	5
7. Importo del premio	6
8. Criteri di selezione	6
9. Cumulabilità con altre misure	6
10. Variazione delle UBA soggette ad impegno	7
11. Clausole di revisione	8
12. Obblighi relativi alla pubblicità, ai controlli ed al monitoraggio	8
13. Rinvio	8

1. BASE GIURIDICA

Art. 28, Reg. (UE) n. 1305/2013

Allegato II, Reg. (UE) n. 1305/2013

Reg. (UE) n. 1306/2013 titolo VI capo I

Art. 4, par. 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura 10 ha come obiettivi principali la conservazione e l'adozione di pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente al miglioramento dell'ambiente e del clima con riferimento specifico ai fabbisogni della Regione Calabria.

La misura deve servire ad incoraggiare gli agricoltori all'introduzione e allo sviluppo di pratiche agricole che concorrono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e/o che favoriscono la resilienza e l'adattamento degli ecosistemi ad essi, rendendo così un servizio all'intera società. La misura si prefigge la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali e della biodiversità animale e vegetale.

Nell'ambito della misura 10 è previsto anche l'intervento 10.1.8 che ha lo scopo di promuovere la salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale.

L'azione è finalizzata ad ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali che si registra a carico, di alcune razze autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie. È questo il caso della razza Podolica per la specie bovina, delle razze Nicastrese, Rustica di Calabria e Aspromontana, per quanto attiene la specie caprina, della razza Apulo-calabrese con riferimento ai suini, delle razze Ragusana e di Martina Franca con riferimento agli equidi, della razza Gentile di Puglia per la specie ovina.

Le razze minacciate di abbandono sono state individuate, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014, in funzione del numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate.

Le razze individuate sono state suddivise per numero di fattrici e per condizione a rischio, sulla scorta della classificazione effettuata dal Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative- ConSDABI (riconosciuto DDLL n. 752 dell'8/11/1986, 201 del 10/07/1991 e 499 del 23/12/1999), il quale ha determinato le seguenti quattro classi e/o situazioni di rischio genetico:

- a. Critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- b. Danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 101 e 1.000;
- c. Vulnerabile, quando il numero delle fattrici è tra 1.001 e 5.000;
- d. Rara, quando il numero delle fattrici è tra 5.001 e 10.000.

Nello specifico, meglio descritto nella seguente Tabella:

Specie	Razza	Femmine riproduttrici n° consistenza nazionale	Fonte del dato di consistenza nazionale delle fattrici	Categoria (Con SDABI)	Organismo di controllo
Bovina	Podolica	4.253	Libro genealogico di razza	Vulnerabile	ANABIC/ARA
Suina	Apulo – Calabrese	465	Registro anagrafico di razza	Danneggiata	ANAS/ARA
Caprina	Nicastrese	4.541	Registro anagrafico di razza	Vulnerabile	ASSONAPA/ARA
Caprina	Aspromontana	7.424	Registro anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
Caprina	Rustica di Calabria	9.844	Registro anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
Ovina	Gentile di Puglia	5.956	Registro anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
Equina	Ragusana	1.256	Registro anagrafico di razza	Vulnerabile	AIA/ARA
Equina	Martina Franca	309	Registro anagrafico di razza	Danneggiata	AIA/ARA

3. OGGETTO DEL BANDO

L'intervento 10.1.8 sostiene gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che possono essere definiti agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che assumono volontariamente gli impegni per la salvaguardia delle razze animali a rischio di erosione genetica.

Il sostegno consiste in un premio ad UBA ed è concesso sulla base delle condizioni descritte nei successivi paragrafi.

Il premio è erogato annualmente per un periodo di cinque anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale.

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti obbligatori che costituiscono la *baseline* dell'intervento 10.1.8 e il cui rispetto deve essere garantito dagli agricoltori beneficiari. Tali norme e requisiti obbligatori comprendono:

- regole ed impegni di condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al Titolo VI, capo I ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per come disciplinate in ambito nazionale dal DM n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" ed in ambito regionale con il provvedimento di recepimento, da adottarsi;

- requisiti minimi dell'attività agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) 1307/2013 ed al DM n. 6513 del 18 novembre 2014;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento, rispettivamente: al Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE ed al Decreto interministeriale 7 aprile 2006; al D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi");
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

4. LOCALIZZAZIONE

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

5. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

I destinatari dell'avviso sono agricoltori o associazioni di agricoltori che al momento della presentazione della domanda di sostegno possiedono i seguenti requisiti:

- sono agricoltori "in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg (UE) n. 639/2014. I requisiti per il riconoscimento della condizione di agricoltore attivo sono disciplinati, a livello nazionale D.M. 5465 del 7/06/2018, giusta circolare AGEA Coordinamento prot. N.49236 del 8 giugno 2018. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale;
- svolgono attività di allevamenti delle razze a rischio di erosione genetica individuate nella tabella al precedente par. 2, i cui capi siano regolarmente iscritti al registro anagrafico/libro genealogico. Tale requisito deve desumersi dall'attestato di iscrizione al registro anagrafico/libro genealogico rilasciato dall'Associazione Regionale Allevatori per l'anno in corso.

Non sono ammessi al sostegno i beneficiari ammissibili al premio a valere sulla misura 10.1.8 del PSR Calabria 2014/2020 (impegno assunto nel 2016).

6. IMPEGNI

Il sostegno dell'intervento 10.1.8 è condizionato al rispetto, per cinque anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale, dei seguenti impegni:

- rispettare le norme e i requisiti che costituiscono la *baseline* del presente intervento, per come riportati al par. 3 di queste disposizioni attuative;
- effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di sostegno;
- gestire gli allevamenti oggetto di sostegno, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado);
- mantenere per 5 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di sostegno, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;
- provvedere a fare iscrivere nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri

Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento.

Il rispetto degli impegni sarà verificato attraverso:

- controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN);
- controlli in loco effettuati dall'Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;
- controllo amministrativo attraverso le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza, sulla scorta delle attestazioni trasmesse dall'ARA;
- controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento.

Tali controlli saranno effettuati durante tutto l'anno.

7. IMPORTO DEL PREMIO

Il sostegno è pari a **200 €/UBA/anno**.

Il premio è stabilito ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013 art. 28 e Reg. UE n. 808/2014 art. 9, paragrafo 2. Sarà utilizzata la Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'allegato II del Reg. UE n. 808/2014.

Relativamente alla specie Bovina - razza Podolica, il premio va decurtato del premio "vacche nutrici" di cui al DM n. 6513 del 18 novembre 2014. In caso di attivazione congiunta della Misura 13.01.01 "Indennità compensativa a favore delle aree montane", verrà effettuata un'unica decurtazione.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. La Regione, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissi con l'attuazione dell'intervento, ritiene necessario stabilire dei criteri di priorità attraverso cui effettuare la selezione dei beneficiari e la definizione della conseguenziale graduatoria, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande di aiuto pervenute.

In particolare, saranno preferiti prioritariamente i beneficiari che risultino in possesso di una minore età anagrafica. In caso di ulteriore parità di età anagrafica, saranno preferite le beneficiarie di genere femminile.

Le domande di sostegno saranno finanziate nell'ordine stabilito con l'assegnazione delle priorità, fino ad esaurimento della dotazione posta a bando.

9. CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, gli impegni collegati all'intervento 10.1.8 possono essere rafforzati, se compatibili, mediante la combinazione con altri interventi.

Nel caso di cumulo dei premi delle sub misure/interventi delle misure 10 e 11, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 5%.

Nella seguente tabella sono riportate le combinazioni tra i vari interventi e le altre misure per la cumulabilità dei premi. Le combinazioni possibili sono indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse).

Tabella di complementarietà tra interventi delle misure 10 e 11

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture permanenti 10.1.2	Colture a perdere 10.1.3	Conversione colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Cedro 10.1.6	Bergamotto 10.1.7	Razze autoctone 10.1.8	Apicoltura 10.1.9	Agricoltura biologica 11.1 -11.2
10.1.1	Agricoltura Integrata	-	A	A	B	B	A	A	A	A	B
10.1.2	Colture permanenti	A	-	B	B	B	B	B	A	A	A
10.1.3	Colture a perdere	A	B	-	A	B	A	A	A	A	A
10.1.4	Conversione Colturale	B	B	A	-	B	B	B	A	A	A
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	-	B	B	A	A	A
10.1.6	Cedro	A	B	A	B	B	-	B	A	A	A
10.1.7	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	-	A	A	A
10.1.8	Razze Autoctone	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A
10.1.9	Apicoltura	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A
11.1 11.2	Agricoltura Biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni sono combinabili nei limiti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni non sono combinabili.

10. VARIAZIONE DELLE UBA SOGGETTE AD IMPEGNO

Le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda iniziale, devono essere mantenute per gli anni di durata dell'impegno.

Le UBA assoggettate ad impegno con la domanda di sostegno iniziale non possono essere aumentate nei successivi anni di impegno.

Eventuali variazioni di consistenza in diminuzione, che intervenissero nel corso dell'attuazione degli impegni, devono essere comunicate e giustificate nei termini dell'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013. Le variazioni di consistenza in diminuzione, comportano una riduzione del premio concesso proporzionale al numero di UBA variare in diminuzione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47, par. 2, del Reg. (UE) 1305/2013, se, durante il periodo di impegno, il beneficiario cede totalmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

11. CLAUSOLE DI REVISIONE

Alle operazioni beneficiarie del sostegno dell'intervento 10.1.8 si applica la clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13.

Tale clausola permette l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto (ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013), senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ, AI CONTROLLI ED AL MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a garantire visibilità e pubblicità al sostegno del FEASR realizzati a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato III, Parte 1 "Azioni informative e pubblicitarie", secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a), b) e c).

Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

13. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.